



## Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio**  
**Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.lgs. 152/2006) per l'impianto di lavorazioni meccaniche sito nella nel Comune di Lecce alla Zona Industriale al viale Francia – richiedente società CNH Industrial Italia S.p.A.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

### **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati .....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";

- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questo Comune in data 23/12/2014 col n. 124934 il sig. Carlo Soriente, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società CNH Industrial Italia S.p.A. con sede in Torino alla via Plava n. 80 chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 per lo stabilimento sito alla zona industriale di Lecce al viale Francia;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 13099 del 06/02/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce e per conoscenza al Comune di Lecce – settore ambiente, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Carlo Soriente nella sua qualità di Legale Rappresentante della società CNH Industrial Italia S.p.A. con sede in Torino alla via Plava n. 80 di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 103/IMP/2015 del 18/03/2015 ha comunicato, al SUAP/urbanistica di questa A.C. e alla Provincia di Lecce la nomina dell'ing. Paolo Malagoli, nato a Modena il 14/04/1972, e residente a Castelnuovo Rangone (Mo), C. F. MLGPLA72D14F257B quale nuovo rappresentante legale della società suddetta;
- con nota prot. n. 19583 del 25/03/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce del procedimento n. 27/2015 che recepiva la Determinazione n. 481 del 23/03/2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *".....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo*

*obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.”;*

- con nota trasmessa via Posta Elettronica Certificata, del 24/09/2015, la Società CNH Industrial Italia S.p.A. comunicava il cambio, a fa data dal 01/10/2015, del Legale Rappresentante nella persona dell'Ing. Paolo PICCOLI nato a Piacenza il 25/01/1967 e residente a Torino alla via Cesare battisti n. 03;

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 481 del 23/03/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinate dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- con nota prot. n. 13099 del 06.02.2015, il S.U.A.P. del Comune di Lecce ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza di A.U.A. presentata dal sig. Soriente Carlo, legale rappresentante della società CNH Italia S.p.A. per conseguire il titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), necessario per attivare n. 16 nuovi camini, in aggiunta a quelli già autorizzati, presso l'impianto di lavorazioni meccaniche sito nella Z. I. di Lecce;
- la Provincia di Lecce – Servizio ambiente ha chiesto in fase istruttoria, per il tramite del SUAP, con nota prot. n. 9209 del 11/02/2015, che la società fornisse delle integrazioni agli allegati tecnici che descrivessero compiutamente la tipologia delle emissioni e dei sistemi di captazione e filtrazione associati ai nuovi camini;
- la società ha depositato in data 16/02/2015 presso la Provincia di Lecce – Servizio ambiente e presso il SUAP del Comune di Lecce le integrazioni richieste con la nota suddetta;
- con la D. D. della Provincia di Lecce n. 2589 del 02/11/2010 furono autorizzati i camini delle linee di verniciatura denominate “jolly” e “touch-up” contraddistinti dalle sigle E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E11, E13, E15, E17, E18;
- con la D. D. della Provincia di Lecce n. 1361 del 15/06/2012 furono autorizzati n. 29 camini relativi alle fasi di  
di  
verniciatura, granigliatura, taglio, saldatura: E21, E22, E41, E73, E75, E83, E85, E86, E89, E90, E91, E93, E94, E96, E100, E103, E105, E107, E109, E111, E115, E116, E133, E136, E137, E138, E139, E186, E191;
- la nuova istanza di autorizzazione riguarda n. 16 nuovi camini, collegati a postazioni di ossitaglio, taglio laser, taglio al plasma, saldatura e rimozione bave, ai quali sono state assegnate sigle contenenti la cifra 500 per distinguerli dai precedenti camini:
  - E500 ossitaglio (con gas metano) dotato di filtro a cartucce;
  - E501 taglio al plasma con filtro a cartucce;
  - E502, E503 ossitaglio (con gas metano) dotati di filtri a cartucce;
  - E504 taglio laser con filtro a cartucce (sostituisce il camino E133);
  - E505 sbavatrice con filtro a cartucce (sostituisce il camino E75);
  - E506, E507 postazioni saldatura robot;

- E508 postazioni saldatura manuale (sostituisce il camino E96);
  - E509, E510, E511, E512, E513, E514 postazioni saldatura;
  - E515 postazioni saldatura manuale (sostituisce il camino E83);
- la società è in possesso dell'autorizzazione alla immissione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nella fognatura pluviale del Consorzio ASI di Lecce, Autorizzazione n. 12 am/l/s 2012;
  - la società è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere e tecnologiche nella rete fognante consortile del Consorzio ASI di Lecce, Autorizzazione n. 79 f/l/s 2014;
  - la società con nota prot. n. 103/IMP/2015 del 18/03/2015 ha comunicato al SUAP/urbanistica del Comune di Lecce e alla Provincia di Lecce la nomina dell'ing. Paolo Malagoli, nato a Modena il 14/04/1972, e residente a Castelnuovo Rangone (Mo), C. F. MLGPLA72D14F257B quale nuovo rappresentante legale della società;
  - con nota trasmessa via Posta Elettronica Certificata, del 24/09/2015, la Società CNH Industrial Italia S.p.A. comunicava il cambio, a fa data dal 01/10/2015, del Legale Rappresentante nella persona dell'Ing. Paolo PICCOLI nato a Piacenza il 25/01/1967 e residente a Torino alla via Cesare battisti n. 03;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società CNH Industrial Italia S.p.A. con sede in Torino alla via Plava n. 80 e recante PIVA 00370290363 nella persona del suo Legale Rappresentante, Ing. Paolo PICCOLI nato a Piacenza il 25/01/1967 e residente a Torino alla via Cesare battisti n. 03, C. F. PCCPLA67A25G535Y, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013, lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59 del 13.03.2013, lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006, a favore della Società **CNH Industrial Italia S.p.A.** con sede in Torino alla via Plava n. 80 e recante PIVA 00370290363 nella persona del suo Legale Rappresentante, **Ing. Paolo PICCOLI** nato a Piacenza il 25/01/1967 e residente a Torino alla via Cesare battisti n. 03, C. F. PCCPLA67A25G535Y, per l'impianto di lavorazioni meccaniche sito nella zona industriale di Lecce al viale Francia;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 19583 del 25/03/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 27/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 481 del 23/03/2015;
3. **di sottoporre** la società **CNH Industrial Italia S.p.A.** con sede in Torino alla via Plava n. 80 e recante PIVA 00370290363 nella persona del suo Legale Rappresentante **Ing. Paolo PICCOLI**, con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'attività dovranno rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle sostanze inquinanti relative a ciascun camino:

lavaggio E11	sostanze alcaline (Na2O)	5 mg/Nm3
granigliatura, sabbiatura E1, E41, E73, E137	polveri totali	10 mg/Nm3
Verniciatura E2, E5, E13, E15, E21, E22	polveri totali	5 mg/Nm3
	C. O. T.	50 mg/Nm3
Essiccazione E3, E4, E6, E7, E17, E191	polveri totali	5 mg/Nm3
	C. O. T.	50 mg/Nm3

deposito vernici E18	S. O. V.	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Saldatura E85, E86, E89, E90, E91, E93, E94, E100, E103, E105, E107, E109, E111, E115, E116, E136, E138, E139, E186, E506, E507, E508, E509, E510, E511, E512, E513, E514, E515	polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
	NOx	5 mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	10 mg/Nm <sup>3</sup>
	metalli pesanti (Cr, Co, Ni, Cd)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
ossitaglio, taglio al plasma, taglio laser E500, E501, E502, E503, E504	polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
	NOx	20 mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	5 mg/Nm <sup>3</sup>
sbavatrice E505	polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) la società effettuerà le analisi delle emissioni con frequenza annuale e ne trasmetterà il certificato a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce ed al Comune di Lecce – settore ambiente;
- c) nei campionamenti di cui al punto precedente, saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. N. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- d) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
- e) la società dovrà comunicare ad ARPA Puglia e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;
- f) la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo provinciale e/o regionale;
- g) la società dovrà, inoltre, garantire in futuro l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- h) la società nel caso di superamento dei limiti prescritti, presenterà alla Provincia un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione seconde le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- i) la società dovrà smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e comunali vigenti;
- j) per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
- k) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
4. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della

scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
  - a) Alla società CNH Industrial Italia S.p.A. con sede in Torino alla via Plava n. 80;
  - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
  - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
  - h) Al Consorzio ASI Lecce.
10. **dare atto** che l'Arpa Puglia, come anche richiesto nell'atto di Determinazione della Provincia di Lecce n. 481 del 23/03/2015, avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale, trasmettendo i campionamenti al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
*Arch. Luigi MANIGLIO*

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
*Arch. Fernando BONOCUORE*

*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*





**Comune di Lecce**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00116/2015-CDR XIV del 29/09/2015**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 02113-2015 del 29/09/2015**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.lgs. 152/2006) per l'impianto di lavorazioni meccaniche sito nella nel Comune di Lecce alla Zona Industriale al viale Francia – richiedente società CNH Industrial Italia S.p.A.**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 29/09/2015 al 13/10/2015 .

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2113 , composta da n° 7 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li     - 1 OTT. 2015    

Firma e Timbro dell'Ufficio

**DIRIGENTE U.T.C.**  
**SETTORE URBANISTICO**  
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.